



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO PALESTRA COMUNALE P.ZZA S. SPIRITO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 272 del 23.09.2003
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2018

INDICE

- Art. 1** – Tipologia utenti
- Art. 2** – Discipline pratiche
- Art. 3** – Gestione dell'impianto
- Art. 4** – Orario di apertura al pubblico
- Art. 5** – Modalità di definizione dell'orario settimanale d'uso
- Art. 6** – Richieste
- Art. 7** – Tariffe
- Art. 8** – Revoca concessione
- Art. 9** – Accesso
- Art. 10** – Danni
- Art. 11** – Responsabilità
- Art. 12** – Attrezzature
- Art. 13** – Cauzione
- Art. 14** – Destinazione d'uso dei locali
- Art. 15** – Spazi esterni
- Art. 16** – Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana

ART.1 Tipologia Utenti

L'uso della Palestra, delle attrezzature sportive esistenti e dei servizi annessi è riservato agli allenamenti e alle attività federali e amatoriali, alle società sportive praticanti la pallacanestro e, compatibilmente alle disponibilità orarie, alle società sportive praticanti l'attività di pallavolo, affiliate alla FIP, alla FIPAV, agli Enti di Promozione Sportiva, ed agli Istituti scolastici.

ART.2 Discipline praticate

All'interno della palestra è consentita la pratica di discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali considerate anche in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

All'interno della palestra è fatto divieto di praticare il calcetto.

ART.3 Gestione dell'impianto

Alla gestione dell'impianto provvede il Comune di Siena che ha la facoltà di disporre la temporanea concessione dell'impianto, previo parere dei Comitati Provinciali FIP e FIPAV di Siena, nel rispetto dei principi generali dettati dai rispettivi statuti delle Federazioni Provinciali.

Le domande di utilizzazione, redatte su apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali, dovranno essere indirizzate al Comune di Siena entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine potranno essere prese in considerazione solo dopo l'evasione delle richieste pervenute entro i termini prescritti.

I richiedenti dovranno eventualmente dichiarare quale campionato o torneo intendono disputare, e sottoporre preventivamente la richiesta al visto tecnico della competente federazione o Ente di promozione.

I richiedenti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- che tutti gli atleti impegnati nelle attività sportive in palestra sono stati sottoposti, con esito positivo, a visita medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;
- che hanno preso visione delle norme contenute nel presente regolamento, accettandole integralmente e senza riserve con particolare riferimento alle modalità di risarcimento dei danni ai sensi del successivo art 10.

ART.4 Orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico della palestra è definito con apposito atto del Comune di Siena.

Esso comprenderà, di norma, un turno antimeridiano riservato all'attività scolastica, ed un turno pomeridiano per l'attività delle società sportive, con un intervallo minimo di un'ora e trenta minuti.

L'orario di apertura al pubblico dovrà comunque consentire l'effettuazione delle necessarie operazioni di pulizia e ripristino per un periodo minimo di due ore giornaliere, dopo l'attività pomeridiana e serale.

ART.5 Modalità di definizione dell'orario settimanale d'uso

Spetta al competente servizio comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, delle Federazioni FIP e FIPAV, la redazione dei quadri orari settimanali di utilizzazione.

Prima dell'inizio dell'attività il Comune di Siena rilascia una concessione temporanea, con la tassativa indicazione dei turni orari e giornalieri assegnati.

Non è consentita da parte degli organismi utenti alcuna forma di autonoma gestione degli orari, in particolare attraverso scambi o cessioni ad altro utente di turni già assegnati, se non preventivamente concordati con il competente servizio comunale.

Costituisce altresì preciso obbligo dei gruppi utenti la scrupolosa osservanza dei turni orari assegnati, che per nessun motivo potranno essere prolungati.

Spetta pertanto al competente servizio comunale ogni e qualsiasi intervento di modifica dei quadri orari così determinati.

ART. 6 Richieste

Ove l'esuberanza delle richieste rispetto all'effettiva disponibilità imponga il ricorso a criteri di priorità, il competente servizio comunale provvederà alla programmazione delle attività tenendo presente anzitutto le caratteristiche tecnico-strutturali della palestra in rapporto alle discipline sportive praticate.

In particolare saranno prioritariamente evase le richieste che presuppongono la disponibilità di campi di giuoco regolamentari, con ulteriore priorità per gli organismi partecipanti a campionati organizzati dalle competenti Federazioni sportive di cui al precedente art.2 e dagli Enti di promozione legalmente riconosciuti.

Avranno ulteriore diritto di priorità gli organismi che non dispongono di propri impianti.

In caso di sopravvenuta necessità il competente servizio comunale potrà procedere allo spostamento di attività programmate in turni già oggetto di concessione in altre palestre di analoghe caratteristiche tecnico-strutturali.

ART.7 Tariffe

La concessione è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Il competente servizio comunale provvederà ai relativi conteggi, sulla base della concessione rilasciata e delle firme apposte dai responsabili dei gruppi utenti sugli appositi fogli di presenza.

Il pagamento delle tariffe è dovuto anche in caso di assenza non preventivamente comunicata almeno sette giorni prima, fino a disdetta da inoltrare per iscritto al Comune di Siena a mezzo raccomandata postale, ovvero consegnato a mano al competente servizio comunale.

ART.8 Revoca concessione

La concessione non sarà rilasciata o sarà comunque immediatamente revocata d'ufficio ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- Mancato pagamento delle quote dovute a titolo di utilizzazione dell'impianto, sia relativa alla concessione in corso, sia relativa a periodi diversi da quello cui si riferisce la richiesta di concessione, sia infine per l'utilizzazione di altri impianti comunali;
- Reiterazione di comportamenti inurbani, schiamazzi ed altri episodi di intemperanza non riconducibili alla pratica sportiva, accertati e verbalizzati dal custode responsabile dell'impianto e contestati per iscritto agli organismi coinvolti;
- Mancato risarcimento dei danni procurati a strutture ed attrezzature, non dovuti al tempo e all'usura, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
- Accertata inutilizzazione ingiustificata da parte del gruppo utente per più di due settimane consecutive o per quattro turni cumulativi.

ART.9 Accesso

L'accesso alla palestra ed agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli utenti autorizzati, atleti e tecnici, con l'obbligo di indossare specifiche calzature ed indumenti per l'attività sportiva. E' consentito l'accesso al pubblico, negli spazi appositamente riservati.

ART.10 Danni

L'accesso alla palestra è consentito esclusivamente in presenza di almeno uno dei responsabili sottoscrittori della richiesta di autorizzazione o almeno di un tecnico responsabile, ovvero di un insegnante di educazione fisica nel caso di scolaresca e previa verifica da parte del personale in servizio.

I dirigenti e i tecnici presenti saranno ritenuti direttamente responsabili dei danni arrecati a persone e cose, non dovuti al tempo e all'usura, verificati nei turni orari rispettivamente assegnati.

Il custode provvederà a verificare il danno e a redigere apposito verbale in duplice copia da sottoporre alla firma di uno dei responsabili sottoscrittori della richiesta di concessione.

Il verbale così redatto sarà trasmesso al competente servizio comunale che provvederà per quanto di competenza, contestando il danno al gruppo utente responsabile.

Le spese di ripristino saranno addebitate al gruppo responsabile o in solido ai responsabili firmatari della richiesta di concessione.

Il Comune di Siena ha facoltà di rivalersi sull'importo versato a titolo di cauzione ai sensi del successivo art.13.

ART.11 Responsabilità

Fa carico ai sottoscrittori della richiesta di autorizzazione la responsabilità della scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

ART.12 Attrezzature

I gruppi utenti dovranno provvedere in proprio a munirsi degli attrezzi necessari alle discipline sportive rispettivamente praticate, fatta eccezione per le attrezzature fisse quali tabelloni da basket, e quant'altro già in dotazione della palestra.

In nessun caso il Comune di Siena potrà essere ritenuto responsabile dei danni eventualmente riportati dalle suddette attrezzature di proprietà dei gruppi utenti.

Le stesse attrezzature non potranno essere lasciate in palestra al termine delle attività, ma potranno essere riposte nelle apposite gabbie in dotazione del magazzino dell'impianto.

ART.13 Cauzione

Al momento della concessione dell'impianto la società sportiva dovrà presentare una cauzione a garanzia di risarcimento di eventuali danni ai sensi del precedente art.10.

L'importo della cauzione è stabilito con apposito atto del Comune di Siena.

ART.14 Destinazione d' uso dei locali

Con riferimento all'allegata planimetria della palestra, formante parte integrante e sostanziale del presente regolamento, i locali contrassegnati dalle seguenti lettere sono adibiti agli usi a fianco di ognuno indicati:

- **A-** locali adibiti a spogliatoi per atleti;
- **B-** Locali adibiti a spogliatoi per arbitri;
- **C-** Locale adibito ad uso infermeria;
- **D-** Locale adibito a Direzione con possibilità di utilizzo da parte delle società sportive per attività di segreteria;
- **E** –Locale adibito a ripostiglio;
- **F** – Locale adibito ad ufficio per i custodi;
- **G-** Locale adibito a spogliatoio per i custodi;
- **H** – Servizi igienici per il pubblico;
- **I** – Locale adibito a centrale termica; con divieto di immagazzinarvi qualsiasi altro oggetto;
- **L** – Locale adibito a magazzino, con possibilità di utilizzo da parte delle società sportive per conservare palloni od altre attrezzature chiuse nelle apposite gabbie in dotazione all'impianto.

ART.15 Spazi esterni

Il piazzale esterno, adiacente al lato spogliatoi della palestra, orientato a Nord, è adibito a parcheggio per automezzi.

L'accesso è riservato a tecnici e dirigenti in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal competente servizio comunale esclusivamente in relazione a particolari esigenze di trasporto attrezzature, e limitatamente ai turni orari giornalieri assegnati ai sensi del precedente art.5, risultanti all'atto della concessione.

E' vietato il parcheggio nel piazzale antistante l'ingresso della palestra con esclusione dei veicoli comunali, per motivi di servizio.

E' vietato l'ingresso all'area dell'impianto agli autoveicoli non autorizzati, anche se appartenenti ad utenti.

Art. 16 Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana
(introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale